OSSERVATORIO ASTROFISICO
DI TORINO

INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Determinazione Direttore N. 66/2022 del 15 marzo 2022
(Prot. n. 637 del 15 marzo 2022)

OGGETTO: **Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici, presso la sede INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) - Osservatorio Astrofisico di Torino (INAF-OATo), durata quadriennale.**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF"), ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"Istituto Nazionale di Astrofisica" come "…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio […], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70";

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;

VISTO lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

VISTA la deliberazione del 23-30 dicembre 2020, numero 96 di designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha ritenuto di "…designare il Dottore Silvano Fineschi, quale Direttore dell'"Osservatorio Astrofisico di Torino" con effetto dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio";

VISTO l'art. 7 del Decreto del Presidente dell'Istituto del 30 dicembre 2020, numero 14, "Nomina dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) dello Statuto", con il quale il Dottore Silvano Fineschi è stato nominato Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino a decorrere dal 1^ gennaio 2021 e per la durata di un triennio;

VISTA la Determina N. 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di "Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca" dello Istituto Nazionale di Astrofisica" con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Torino" al Dott. Silvano Fineschi a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82/2021 del 30 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2022;

VISTA la delibera n.13 del 31 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'INAF di approvazione del Piano integrato della Performance e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2021-2023;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97,

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*. Approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

CONSIDERATO che risulta necessario dare avvio alla procedura di selezione di un operatore economico a cui affidare l'erogazione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici, presso la sede INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) - Osservatorio Astrofisico di Torino (INAF-OATo), durata quadriennale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO l'art. 164, comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che *"alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione";*

VISTO l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali;

VISTO l'art. 36, comma 2, della parte II del D.Lgs. 50/2016 consente di affidare in base alle soglie:
alla let. a) *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";*
alla let. b) *"per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";*

CONSIDERATO che in base ai dati storici relativi al servizio in parola, relativamente al periodo precedente l'emergenza sanitaria da diffusone del virus SARS COV 2 è possibile valutare l'importo della concessione sulla base delle indicazioni di cui all'art. 167 del D.Lgs 50/2016 in euro 35.000 (arrotondato), partendo dalla valutazione della precedente procedura attualizzata con l'indice ISTAT FOI attualizzato (dicembre 2017 – gennaio 2022, 6,5%);

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora *"…non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale"*;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- *"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";*
- *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";*
- *"fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";*

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che: "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano esserci Convenzioni attive stipulate da operatori economici con la "Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)", per l'affidamento dei servizi in parola;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, per l'affidamento del servizio in argomento è possibile ricorrere al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", in quanto lo stesso servizio è disponibile nel bando di abilitazione allo stesso "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", denominato "Servizi di Ristorazione - Servizio di gestione distributori automatici/vending machine";

CONSIDERATO che occorre rispettare i principi di libera concorrenza, rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro,-piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;

RITENUTO di voler avviare la procedura in argomento invitando gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per il servizio in parola, pubblicando sul portale della Struttura il relativo avviso di manifestazione di interesse a partecipare per un congruo tempo (almeno giorni 14 naturali e consecutivi), facendo succedere la fase ad inviti, estendendola a tutti gli operatori che abbiano aderito alla manifestazione secondo le modalità rese pubbliche nello stesso avviso;

RITENUTO procedere con l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, secondo il criterio di cu all'art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016, tenuto conto che il servizio possiede caratteristiche standardizzate, ripetitive e le cui condizioni sono definite dal mercato, non ricadendo nel caso di servizio ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) del medesimo articolo;

TUTTO CIO' PREMESSO, DETERMINA

Articolo 1

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente a cui affidare in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici, presso la sede INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) - Osservatorio Astrofisico di Torino (INAF-OATo), durata quadriennale, mediante pubblicazione di avviso esplorativo sul portale della Struttura per un congruo tempo (almeno giorni 14 naturali e consecutivi), facendolo succedere alla fase ad inviti estesa a tutti gli operatori che abbiano aderito alla manifestazione e ne abbiano i requisiti, secondo le modalità rese pubbliche nello stesso avviso, ricorrendo al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", poiché il servizio è disponibile nel bando di abilitazione allo stesso "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" denominato "Servizi di Ristorazione - Servizio di gestione distributori automatici/vending machine";

Articolo 2

Di definire quanto segue in ordine al procedimento, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:

- non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici, presso la sede della Struttura;
- si procederà con la stipula nei riguardi dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura in parola;
- la migliore offerta sarà selezionata esclusivamente sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- la concessione avrà durata di quattro anni dalla data di effettiva messa in opera di tutti i distributori;
- il valore stimato della concessione, per l'intera durata è di euro 35.000,00 calcolato sul dato storico disponibile nel periodo pre-pandemico, ancorché attualizzato, ai sensi dell'art.167, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il concessionario dovrà versare un canone a favore dell'Agenzia del Demanio per l'occupazione della superficie concessa da determinarsi al momento della definizione del contratto (pari a circa euro 400,00 ogni anno);
- il contratto sarà stipulato dal Direttore dell'INAF-OATo, previa verifica del possesso dei requisiti di legge;
- saranno a carico del concessionario tutte le spese di ogni tipo per la stipula degli atti;
- si prevede la corresponsione di un rimborso spese forfettario per i consumi di energia elettrica e acqua determinati in euro 400 / anno;

Articolo 3

Di approvare l'avviso esplorativo e lo schema di domanda di manifestazione di interesse da pubblicare sul profilo internet dell'OATo per almeno 15 giorni consecutivi;

Articolo 4

Di stabilire che i termini e le modalità di presentazione delle offerte nonché ulteriori dettagli sulla procedura, saranno stabiliti nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri ovvero in ulteriori altri documenti allegati all'invito;

Articolo 5

Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il dott. Alberto Cora, dipendente dell'Osservatorio, il quale sarà coadiuvato dagli Uffici della Struttura.

Pino Torinese, 15 Marzo 2022

Il Direttore
Dott. Silvano Fineschi

Firmato digitalmente da: FINESCHI SILVANO
Data: 15/03/2022 14:18:27